SENATO DELLA REPUBBLICA

—— IX LEGISLATURA ——

4a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

16° RESOCONTO STENOGRAFICO SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 1984

Presidenza del Presidente PARRINO

INDICE

Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - Ruolo servizi» (417) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento)	GRAZIANI (PCI)
(Discussione e approvazione con modificazioni)	(Discussione e rinvio) PRESIDENTE, relatore alla Commissione 13, 15
PRESIDENTE Pag. 2, 4, 6 e passim FALLUCCHI (DC) 4, 9, 10 FINESTRA (MSI-DN) 7 GIACCHE (PCI) 9	BOLDRINI (PCI) 14 GIUST (DC) 14 PINTO Biagio (PRI) 15 SIGNORI, sottosegretario di Stato per la difesa 15
GIUST (DC), relatore alla Commissione 2	

I lavori hanno inizio alle ore 11,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - Ruolo servizi» (417) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in sevizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica – Ruolo servizi», per il quale è stata adottata la procedura abbreviata ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento.

Prego il senatore Giust di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

GIUST, relatore alla Commissione. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli senatori, ci viene riproposto in sede deliberante il disegno di legge recante «Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - Ruolo servizi».

Il provvedimento, come è noto, era già stato approvato, sempre in sede deliberante, da questa Commissione, dopo una prima valutazione in sede referente, il 9 gennaio 1980, avendo allora ottenuto un vasto consenso e l'astensione del Gruppo comunista. Lo scioglimento anticipato della VIII legislatura ebbe come conseguenza anche la caduta del provvedimento, che il Governo ha doverosamente ripresentanto a pochi mesi dall'avvio della IX legislatura, nel mese di dicembre dello scorso anno.

Non consta al relatore, almeno per gli elementi sommari a sua conoscenza, che vi siano state ragioni di procedura o di merito che si siano opposte o che abbiano ritardato in misura così ampia la conclusione, positiva o meno, della proposta legislativa; il che offre ancora una volta l'occasione per manifestare perplessità e preoccupazione sull'attuale ordinamento dei lavori parlamentari e sulla loro reale rispondenza alla soluzione dei problemi che si pongono alla responsabilità e alle decisioni del Governo e del Parlamento.

Su questo nuovo disegno di legge si sono pronunciati, per i prescritti pareri, la 1ª e la 5ª Commissione permanenti. La Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole senza osservazioni; la Commissione bilancio e programmazione economica ha pure espresso parere favorevole a condizione, peraltro, che l'articolo 9, quello relativo alla copertura finanziaria, venga così riformulato: «All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 30 milioni annui per il triennio 1984-1980, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo

4^a Commissione

6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali del sevizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Credo che questa formulazione, oltre a riportare la spesa agli esercizi finanziari praticabili, togliendo, cioè, il riferimento all'esercizio 1983, attualizzi il riferimento alla specifico accantonamento previsto con il corrente esercizio e nel bilancio triennale del Ministero del tesoro. Queste più puntuali indicazioni si raccomandano da sè all'attenzione e all'approvazione della Commissione.

Il vigente sistema di reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Ruolo servizi dell'Arma aeronautica è attualmente disciplinato dall'articolo 3 della legge 8 marzo 1958, n. 233. Esso prevede una normale estrazione dai sottufficiali e dagli ufficiali di complemento, fatta eccezione per una modesta aliquota alimentata dagli allievi ufficiali piloti dei corsi regolari d'Accademia, valutati non idonei al volo. Questa normativa non corrisponde più alle mutate esigenze imposte dal crescente sviluppo del traffico aereo e delle telecomunicazioni, nonchè delle necessità dell'uso di mezzi sempre più sofisticati per la difesa aerea. E, quindi, per risolvere questi nuovi problemi il disegno di legge propone l'istituzione di corsi regolari triennali presso l'Accademia aeronautica, ai quali possono essere ammessi a domanda anche gli allievi dell'Accademia destinati al ruolo naviganti, non più in possesso dei requisiti fisici o dell'attitudine necessaria per lo svolgimento dell'attività di volo quali piloti militari. La relazione che accompagna la presentazione del disegno di legge è, ovviamente, più esplicativa e descrittiva, ma credo che questa sia in estrema sintesi la sostanza del provvedimento che abbiamo all'esame.

Il provvedimento si compone di 9 articoli. Con il primo si definisce l'obbiettivo a cui ho fatto riferimento, stabilendo il nuovo criterio di arruolamento degli ufficiali, con il grado di sottotenente, per il più volte citato Ruolo servizi dell'Arma aeronautica e si introducono i nuovi corsi triennali accademici. Con l'articolo 2 si stabilisce che le materie di insegnamento e le modalità di svolgimento dei corsi vengono determinate con decreto del Ministro della difesa, non essendo chiaramente praticabile, per tale scopo, una rigida disciplina legislativa, L'articolo 3 richiama l'applicabilità delle norme dell'Accademia aeronautica per gli allievi dei nuovi corsi, escludendo ovviamente quelle riguardanti il conseguimento del brevetto di pilota. L'articolo 4 prevede l'obbligo di una ferma di 8 anni, che appare congrua alla responsabilità e agli impegni formativi e finanziari degli interessati e dell'Arma. Con l'articolo 5 si determinano le norme per il passaggio dai corsi regolari, destinati al reclutamento degli ufficiali piloti in sevizio permanente effettivo, ai nuovi corsi regolari del Ruolo servizi. Gli articoli 6 e 7 stabiliscono le norme per la determinazione dell'anzianità dei sottotenenti in servizio permanente effettivo reclutati dai corsi regolari del Ruolo servizi. L'articolo 8 costituisce, praticamente, una norma di congiunzione o transitoria per gli allievi del secondo anno dei corsi regolari che debbono transitare nei corsi del Ruolo servizi. Si tratta, da quanto ho potuto conoscere, di una modesta aliquota di

allievi. Dell'articolo 9 ho già avuto modo di dire all'inizio di questa mia breve relazione.

Ricordo alcune critiche, rivolte nella scorsa legislatura al provvedimento: critiche, comunque, superate. Un appunto riguardava il fatto che il disegno di legge sembrava maggiormente rivolto a sistemare nel Ruolo servizi le aliquote di allievi non idonei al volo dei corsi dell'Accademia, ma l'osservazione è stata ampiamente dibattuta e le risposte date anche dal Governo sono state convincenti. Quindi, da questo punto di vista si è acquisita sufficiente consapevolezza e convinzione. Una seconda osservazione era che la nuova fonte di reclutamento degli ufficiali del Ruolo servizi potesse ingenerare una ingiustificata diversificazione di carriera e di posizione tra gli ufficiali dello stesso ruolo, ma anche in questo caso, a suo tempo ci si è convinti che ciò non sarebbe accaduto. Infine, l'ultima osservazione riguardava il timore che non fosse possibile con programmi identici soddisfare con i nuovi corsi le esigenze assai disparate connesse ai molteplici compiti dell'Aeronautica militare. Anche su questo punto però era intevenuto un sufficiente convincimento per il prosieguo del disegno di legge.

Non posso fare a meno, peraltro, in conclusione di questa mia breve relazione, di sottoporre all'attenzione della Commissione due questioni strettamente legate al disegno di legge al nostro esame.

In primo luogo, noi ci troviamo nuovamente a discutere di *status* giuridico di ufficiali, prescindendo, ancora una volta, dal più volte invocato provvedimento di riforma generale del reclutamento e dell'avanzamento degli ufficiali delle tre Forze armate. Raccomando ugualmente alla Commissione l'approvazione di questo disegno di legge, ma non posso fare a meno di cogliere anche questa occasione per invitare l'onorevole sottosegretario Signori a rivolgere per l'ennesima volta al Ministro e al Governo questa vecchia istanza della Commissione, in ordine a una vicenda che sta diventando veramente pesante.

Il secondo ed ultimo richiamo, signor Presidente, riguarda il fatto che, ancora una volta, questo argomento chiama in causa una parte dei lavori di questa Commissione rimasta incompiuta e cioè la nota ed interrotta indagine parlamentare sullo stato delle Scuole e delle Accademie militari. Pertanto, deve raccomandare nuovamente la conclusione di questa indagine conoscitiva che, certamente, ha una sua attinenza anche con il provvedimento che stiamo discutendo.

Tutto ciò detto, concludo invitando i colleghi a pronunciarsi favorevolmente sul disegno di legge in esame che risolve i problemi specifici del Ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Giust per l'ampia relazione svolta e per i suggerimenti di carattere generale forniti.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FALLUCCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame è stato ampiamente dibattuto nella precedente legislatura ed ha trovato un ampio consenso tra tutte le parti politiche. Pertanto, non starò qui a ripetere le cose dette a suo tempo, sottolineando solo come questo disegno di legge si ponga in una

prospettiva di auspicata normalizzazione nel campo degli studi anche per il ruolo servizi dell'Aereonautica militare.

Tale ruolo – come è ben noto – era infatti formato da uomini di diversa provenienza, mentre ora con l'istituzione di un corso regolare presso l'Accademia aeronautica gli viene riconosciuta una sua dignità che nel tempo eliminerà tutte le discrasie esistenti nella vita militare tra gli ufficiali, proprio perchè la comunanza di studi, di vita, di mentalità che si realizzerà nell'Accademia farà sì che non vi saranno più contrapposizioni e rivalità tra gli appartenenti ai diversi ruoli. Quindi, per me questo disegno di legge è bene accetto anche perchè si prefigge la finalità di armonizzare certi sentimenti nell'ambito di tutti gli ufficiali appartenenti all'Aereonautica militare.

Vorrei poi esprimere anche la mia perplessità – che va ad aggiungersi a quella già manifestata dal relatore – in merito al problema delle scuole e della legge di avanzamento. Già a suo tempo infatti mi espressi contro la introduzione del grado di aspirante ufficiale che attualmente esiste solo presso la Marina militare, con il grado di aspirante guardiamarina, e l'Aereonautica militare. È chiaro che in questo momento non posso chiedere la soppressione di tale grado, che comporterebbe tra l'altro l'analoga soppressione anche di quello della Marina militare; però, vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Sottosegretario e del Ministro sull'opportunità che nella progettata riforma della legge di avanzamento, della quale siamo in attesa dal 1981, questo grado anomalo, che non trova corrispondenza tra l'altro nei ruoli dell'Esercito, venga eliminato, in modo da realizzare effettivamente fin dalla base quell'indispensabile assetto interforze riferibile a tutte e tre le Armi.

GRAZIANI. Signor Presidente, il Gruppo comunista concorda con l'orientamento complessivo del disegno di legge che recepisce un'esigenza effettivamente sentita. È opinione comune infatti che oggi il personale di terra, quello cioè del ruolo servizi, svolge compiti delicatissimi.

Quindi, appartiene ormai al passato quella concezione dell'Aeronautica che faceva sì che il personale navigante rivestisse un ruolo preminente.

Ormai, oggi, noi sappiamo, è comune conoscenza che la sicurezza di chi vola è in larga misura affidata al personale che resta a terra. Pensiamo, per esempio, ai problemi del traffico aereo, sempre più delicati e gravosi. Quindi, è necessaria un'altra specializzazione del ruolo sevizi. In questa direzione, credo, molta strada deve ancora essere fatta. Io sono da poco in questa Commissione e devo dire che credevo esistesse già una scuola di specializzazione. Invece, apprendo ora che, in definitiva, il ruolo servizi era in sottordine rispetto al ruolo naviganti. Vi era, cioè, una situazione di disparità, di minorata dignità professionale per gli addetti al ruolo servizi. Quindi, da questo punto di vista ritengo che si faccia giustizia non solo sotto il profilo della dignità professionale, ma anche sotto il ben più rilevante profilo della preparazione specifica e della professionalità di un personale che può rivelarsi sempre più prezioso. Sono personalmente convinto che, nel futuro, il personale del ruolo sevizi potrà assumere un compito addirittura preminente nei riguardi del traffico aereo, non soltanto militare, ma anche civile.

Mi associo, inoltre, a quanto ha detto il senatore Giust circa lo status di ufficiale e l'esigenza, ormai antica, di una riforma per quel che riguarda il reclutamento, l'avanzamento e così via. Noi ci apprestiamo ad approvare un disegno di legge che contiene una norma in bianco. Infatti, l'organizzazione del corso triennale è affidata ad un provvedimento dell'Esecutivo. Vi è un esplicito richiamo ad un decreto del Ministro con cui si dovrebbe organizzare il corso triennale. Ciò pone alcuni problemi per i contenuti, l'articolazione e le materie del corso, perchè noi votiamo una norma in bianco. Il contenuto normativo del provvedimento che ci accingiamo ad approvare consiste nella semplice istituzione di un corso, rimanendo ignoti i contenuti e il grado di specializzazione che saranno assicurati dal corso stesso. Tutto è affidato ad un provvedimento amministrativo, in definitiva. È ben vero che si auspica un processo di delegificazione; però questa sorta di «delega» al Governo mi sembra un po' eccessiva. Io ritengo che il Parlamento dovrebbe comunque poter controllare il tipo di insegnamento che verrà impartito e il grado di specializzazione e qualificazione che ne conseguirà. Infatti, la mancata conoscenza dei contenuti porta alcune conseguenze, come nel caso in cui viene stabilito che gli allievi che non avranno più l'idoneità al volo e che frequentino il primo o il secondo anno dell'attuale corso accademico saranno iscritti rispettivamente al secondo e terzo anno di questo nuovo corso triennale, in quanto ciò viene da noi stabilito senza, però, conoscere concretamente il tipo di difficoltà e il tipo di materie che verranno istituite nel corso stesso e se sarà possibile o meno un raccordo tra l'un tipo di corso e l'altro. Un'altra osservazione è stata fatta a suo tempo, come risulta dai verbali, dal senatore Pasti, il quale riteneva che non fosse facile il raccordo tra la preparazione del personale navigante e la preparazione del personale del ruolo servizi, per le quali vi sono due differenti linee programmatiche. Quindi, non vorrei che, in definitiva, la istituzione di un corso triennale assolvesse soltanto al compito di conferire pari dignità, però senza la possibilità di controllare che oltre alla pari dignità venga anche assicurata una differente specificità dei due corsi per una adeguata preparazione professionale. Pertanto, suggerirei, prima di passare alla votazione, che il Governo quanto meno delineasse - ed è il minimo che possiamo richiedere - il contenuto del decreto che dovrà emanare e in proposito fornisse alla Commissione informazioni e indicazioni. Potremmo così fare una valutazione comparativa tra il normale corso per naviganti e il nuovo corso del personale del ruolo, per procedere, poi, maggiormente confortati, all'approvazione del provvedimento. Quindi, non propongo un emendamento perchè in questa fase si definisca la struttura del corso triennale, ma chiedo informazioni sul fatto che sia conferita un'effettiva specializzazione. Ritengo che non vi siano ostacoli per dare soddisfazione a questa richiesta.

PRESIDENTE. Trattandosi di un atto amministrativo è evidente che il Governo potrebbe comunque sempre riferire al Parlamento, anche successivamente all'approvazione del provvedimento, su come intende sviluppare i corsi, in relazione anche alle osservazioni emerse nel corso della nostra discussione. Credo che il Governo possa assumere questo impegno.

SIGNORI, sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo assume ovviamente un impegno in tal senso.

FINESTRA. Nella sua ampia esposizione il relatore, senatore Giust, ha richiamato il travagliato *iter* seguito dal disegno di legge nella scorsa legislatura, che io ricordo perfettamente proprio perchè vi fu un ampio dibattito cui parteciparono tutte le forze politiche. In quella occasione vennero anche sollevati alcuni dubbi che furono successivamente chiariti, tanto è vero che, ad un certo momento, si pensò che il disegno di legge potesse essere approvato da tutti i Gruppi mentre poi vi fu – non ricordo per quale motivo specifico – l'astensione del Gruppo comunista.

Il disegno di legge al nostro esame ricalca i punti qualificanti del precedente, che decadde per lo scioglimento anticipato delle Camere. Esso riguarda il ruolo servizi dell'Aeronautica militare ed io credo che dovremo appuntare la nostra attenzione sull'importanza di tale ruolo. Esso infatti ha assunto oggi un peso fondamentale sia in relazione alle esigenze del traffico aereo, sia per quanto attiene alla difesa del territorio nazionale ed anzi, specie a quest'ultimo riguardo, l'approvazione di questo disegno di legge è indispensabile.

Fino ad oggi il personale appartenente al ruolo servizi veniva reclutato tra gli ex piloti non più in grado di volare, tra gli allievi dell'Accademia aeronautica che per motivi, anche fisici, non erano più in condizioni di diventare piloti e tra gli ufficiali di complemento e i sottufficiali di carriera. Quindi, era un personale un po' raccogliticcio ed eterogeneo, meno qualificato rispetto ai piloti e a tutti gli altri ufficiali provenienti dall'Accademia.

A me pare quindi che il disegno di legge in discussione tenda ad uniformare la situazione e soprattutto a dare dignità, prestigio e qualificazione al personale. È ormai indispensabile infatti che il ruolo servizi abbia tutte le condizioni necessarie e sia professionalmente qualificato, stante la sofisticazione dei mezzi di informazione e di controllo aereo.

A questo punto del discorso si inserisce giustamente il richiamo all'indagine conoscitiva sulle scuole e le Accademie ed io, signor Presidente, la prego di porre attenzione a tale riguardo. Noi infatti per tre anni abbiamo lavorato molto seriamente anche al fine di confrontarci in questo campo con l'organizzazione delle nazioni estere. Poichè – come il Presidente ha fatto notare – manca però una documentazione del lavoro svolto, io suggerirei di rivolgersi al tenente colonnello Alamari che era la persona incaricata dallo Stato maggiore a seguire la vicenda e che dovrebbe avere tutto il materiale necessario perchè era lui che conservava la documentazione, ma, in ogni caso, credo che agli atti debba esservi qualcosa.

Insisto sull'opportunità di riprendere tale indagine conoscitiva anche perchè, dopo tre anni di lavoro, il personale militare da noi avvicinato si aspetta qualcosa di concreto. Se noi lasciassimo cadere la cosa, penseranno che siamo poco seri e sarà quindi giustificata la sfiducia che qualche volta si manifesta nei confronti del potere politico. L'importante è fare uno sforzo di ricerca per metterci in condizione di non essere giudicati negativamente, perchè altrimenti si dirà che la Commissione difesa non mantiene le promesse che fa.

4^a Commissione

In conclusione, poichè il disegno di legge in esame tende a dare una maggiore e indispensabile qualificazione al personale del ruolo servizi, credo si renda necessaria una sua rapida approvazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SIGNORI, sottosegretario di Stato per la difesa. Anch'io esprimo il più vivo apprezzamento per il modo encomiabile con cui il relatore ha trattato il problema e ringrazio i senatori che sono intervenuti nella discussione, ciascuno sollevando problemi e fornendo spunti di riflessione connessi al disegno di legge al nostro esame.

Prendo inoltre atto con soddisfazione dell'unanimità dei consensi manifestata da tutta la Commissione nei confronti del provvedimento in esame, osservando che la richiesta avanzata dal senatore Graziani mi pare possa essere soddisfatta anche a disegno di legge approvato. Mi sembra infatti che non fosse nelle intenzioni del senatore Graziani subordinare l'approvazione del testo alla disponibilità dei dati richiesti. Il Governo, pertanto, tramite la mia persona, ritiene che tale richiesta possa essere soddisfatta, una volta che sia stata prospettata nelle forme e nei modi tradizionali. La Commissione, ad esempio, con una lettera al Ministro della difesa, può chiedere questi chiarimenti per iscritto a disegno di legge approvato e per quanto mi riguarda annuncio fin d'ora che sosterrò tale richiesta presso il Ministro nelle forme e nei modi dovuti.

Per quanto concerne poi il mancato avvio della riforma generale dello *status* giuridico degli ufficiali delle tre Forze armate, lamentato dal senatore Giust nella sua relazione, si tratta di un vecchio discorso. Ricordo infatti che, già quando ci trovammo a discutere questo provvedimento nella passata legislatura, si lamentava il fatto che mancava un provvedimento organico sull'avanzamento. Io credo che si tratti di insistere come Commissione e, per quanto mi riguarda, come rappresentante del Governo, presso il Ministro della difesa perchè si stringano i tempi dell'inizio della discussione di tale provvedimento generale di cui si parla ormai da tempo consistente.

Per quanto riguarda invece il proseguimento dell'indagine conoscitiva, questa è una decisione che spetta esclusivamente alla Commissione ed io non posso che prenderne atto.

Circa l'articolo 9 del provvedimento, accolgo la nuova formulazione proposta dalla Commissione bilancio, considerato che essa ha il solo scopo di aggiornare il triennio di riferimento e di chiarire che i fondi necessari sono frutto di specifico accantonamento. Si tratta di un chiarimento puntuale e utile e quindi nulla osta al suo accoglimento.

Con queste precisazioni, prego la Commissione di esprimere un voto favorevole sul disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Do ora lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Fallucchi:

«La 4ª Commissione permanente del Senato,

esaminato il disegno di legge, atto Senato n. 417 (Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - Ruolo servizi);

considerata le delega al Ministro della difesa di determinare con decreto le materie di insegnamento e le modalità di svolgimento dei corsi regolari per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica;

rilevata la possibilità prevista dall'articolo 5 di passaggio degli allievi ufficiali - ruolo naviganti - ai corsi di istruzione degli allievi ufficiali - ruolo servizi - nel caso di perdita dei requisiti fisici e attitudinali per l'attività di volo,

impegna il Governo a dare comunicazione alle Commissioni competenti circa:

- a) i piani di studio relativi ai corsi di nuova istituzione per gli allievi ufficiali - ruolo servizi;
- b) la compatibilità dei corsi previsti per gli allievi ufficiali ruolo naviganti - con i corsi previsti per gli allievi ufficiali - ruolo servizi -».

PINTO Biagio. O vi è possibilità da parte delle Commissioni di entrare nel merito del decreto, ed allora il Ministro lo deve sottoporre preventivamente al nostro esame, oppure questo impegno è inutile perchè la Commissione può sempre chiedere al Ministro di prenderne visione.

PRESIDENTE. Senatore Pinto, lei ha ragione, ma con l'ordine del giorno si vuole manifestare prima di tutto la volontà di approvare il disegno di legge così come è, sottolineando, però, la necessità della Commissione, per motivi conoscitivi ed anche per motivi di opportunità, di sapere quali siano le materie di insegnamento e le finalità degli stessi corsi. Quindi, ciò che sembra pleonastico serve, invece, ad evidenziare una volontà politica.

GIACCHÈ. Si potrebbe accogliere l'osservazione del senatore Pinto precisando un impegno a dare comunicazione prima dell'inizio dei corsi stessi.

PRESIDENTE. Il concetto espresso implicitamente da me, è stato esplicitato dal senatore Giacchè. Per di più, l'impegno potrebbe essere, ancor meglio, precisato prima dell'emanazione del decreto.

FALLUCCHI. Accolgo i suggerimenti, modificando in tal senso l'ordine del giorno da me presentato.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno 0/417/1/4, presentato dal senatore Fallucchi, nella seguente nuova formulazione:

«La 4ª Commissione permanente del Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 417, recante nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo servizi,

considerato che, ai sensi dell'articolo 2, le materie di insegnamento e le modalità di svolgimento dei corsi destinati al reclutamento

dei sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica -Ruolo servizi, sono determinate con decreto del Ministro della difesa;

rilevato che, ai sensi del successivo articolo 5, è prevista la possibilità per gli allievi ufficiali del ruolo naviganti normale di essere ammessi a frequentare i corsi previsti per il ruolo servizi, in caso di perdita dei requisiti fisici e attitudinali necessari per lo svolgimento dell'attività di volo quali piloti militari,

impegna il Governo:

- 1) a dare comunicazione alle competenti Commissioni dei due rami del Parlamento, prima della emanazione del decreto di cui all'articolo 2, dei piani di studio relativi ai corsi di nuova istituzione destinati al reclutamento dei sottotenenti dell'Arma aeronautica Ruolo servizi, e comunque prima che abbia inizio lo svolgimento dei predetti corsi triennali:
- 2) ad informare le predette Commissioni sulla compatibilità dei corsi previsti per gli allievi ufficiali Ruolo naviganti con quelli istituendi per gli allievi ufficiali Ruolo servizi».

(0/417/1/4)

SIGNORI, sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo lo accoglie.

FALLUCCHI. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo, ora, all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

I sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - Ruolo servizi, sono reclutati, oltre che dal personale di cui all'articolo 3, lettera *b*), della legge 8 marzo 1958, n. 233, dagli allievi di corsi regolari di tre anni svolti presso l'Accademia aeronautica. A detti corsi possono essere ammessi i giovani in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e degli altri requisiti prescritti dal regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione di quello relativo all'attitudine psico-fisica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota di aeroplano.

È approvato.

Art. 2.

Le materie d'insegnamento e le modalità di svolgimento dei corsi regolari, destinati al reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - Ruolo servizi, sono determinate con decreto del Ministro della difesa.

È approvato.

4^a Commissione

16° RESOCONTO STEN. (11 luglio 1984)

Art. 3.

Per i giovani ammessi all'Accademia aeronautica ai sensi del precedente articolo 1 si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione di quelle attinenti al conseguimento dei brevetti di pilota di aeroplano e di pilota militare.

È approvato.

Art. 4.

All'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale gli allievi devono assumere l'obbligo di rimanere in servizio quali ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - Ruolo servizi, per un periodo di otto anni.

È approvato.

Art. 5.

Gli allievi dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - Ruolo naviganti normale, che al termine del primo e del secondo anno accademico siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*) del terzo comma dell'articolo 10 del regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni, ma siano riconosciuti non più in possesso dei requisiti fisici o dell'attitudine necessaria per lo svolgimento dell'attività di volo quali piloti militari, possono a domanda essere ammessi a frequentare rispettivamente il secondo ed il terzo anno dei corsi regolari previsti dal precedente articolo 1.

Agli allievi di cui al precedente comma, che siano riconosciuti non più in possesso dei requisiti fisici e dell'attitudine indicati nel comma stesso durante il terzo anno accademico, si applicano le norme degli articoli 3, lettera *a*) e 4 della legge 8 marzo 1958, n. 233.

È approvato.

Art. 6.

La nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo è disposta dopo che gli allievi abbiano conseguito l'idoneità in tutti gli esami del terzo anno, compresa la seconda sessione di esami.

L'anzianità assoluta decorre dalla data di conferimento della qualifica di aspirante ufficiale. Tuttavia, per gli allievi che alla fine del terzo anno debbano sostenere esami di riparazione, l'anzianità assoluta è diminuita del periodo di tempo intercorrente tra la chiusura della prima e quella della seconda sessione di esami.

L'anzianità relativa è stabilita secondo l'ordine della graduatoria formata al termine del corso.

È approvato.

Art. 7.

L'anzianità relativa dei sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - Ruolo servizi, reclutati ai sensi del secondo comma del precedente articolo 5, e dei sottotenenti reclutati ai sensi della presente legge, aventi pari anzianità assoluta, è determinata in base alla media dei risultati finali degli esami del terzo anno accademico.

A parità di media hanno la precedenza i sottotenenti reclutati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

È approvato.

Art. 8.

Sino a quando non abbia inizio il terzo anno dei corsi regolari di cui all'articolo 1 della presente legge, continuano ad applicarsi nei confronti degli allievi del secondo anno dei corsi regolari per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - Ruolo naviganti normale, non più in possesso dei requisiti fisici o dell'attitudine necessaria per lo svolgimento dell'attività di volo quali piloti militari, le norme di cui agli articoli 3, lettera *a*), e 4 della legge 8 marzo 1958, n. 233.

È approvato.

Art. 9.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 30 milioni, in ciascuno degli anni finanziari 1983 e 1984 si fa fronte mediante riduzione del capitolo 6556 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo il relatore Giust ha presentato un emendamento integralmente sostitutivo.

Do lettura del nuovo testo dell'articolo 9, proposto dal relatore, in ottemperanza al contenuto del parere espresso dalla Commissione bilancio:

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 30 milioni annui per il triennio 1984-1986, si provvede mediante

riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica".

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso quale risulta con la modificazione accolta.

È approvato.

«Concessione di una pensione straordinaria al profugo albanese Kujtim Bektash Karahman Bey Cakrani della Malakastra» (593)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Concessione di una pensione straordinaria al profugo albanese Kujtim Bektash Karahman Bey Cakrani della Malakastra», del quale svolgerò io stesso la relazione alla Commissione.

Si tratta di un disegno di legge per il quale non è ancora pervenuto il parere della 5^a Commissione, mentre è stato espresso quello della 1^a Commissione (favorevole).

Nel riferire sul disegno di legge n. 593, non posso che rimettermi alla breve relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, dal momento che non è stato possibile reperire alcuna documentazione atta ad evidenziare dettagliatamente l'attività che si afferma sia stata svolta dal profugo albanese Cakrani in favore dei nostri soldati, nel periodo successivo all'8 settembre 1943.

Neanche l'ufficio storico dello Stato maggiore dell'Esercito, richiesto dal segretario della Commissione, è riuscito infatti a fornire elementi conoscitivi rispetto alle informazioni veramente esigue contenute nella relazione illustrativa del provvedimento.

Pertanto, non posso che sottoporre alla valutazione della Commissione il disegno di legge, sulle cui motivazioni non sono in grado di puntualizzare il contenuto. Sembra, da quanto ci viene proposto con il disegno di legge, che si sia trattato di un benemerito della Resistenza in Albania e che il Cakrani si sia prodigato non solo dando asilo e rifugio alle truppe italiane, ma addirittura approntando anche un ospedale da campo e fornendo assistenza a molti italiani che si trovavano in Albania. In conseguenza di questa attività, il Cakrani avrebbe perduto – almeno così è detto nella relazione – i suoi beni (che gli sono stati confiscati) ed attualmente si trova in Italia (ormai da parecchi anni).

Questi sono i dati che sottopongo alla Commissione, non avendo reperito altre notizie atte a dare un supporto diverso al disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BOLDRINI. Devo dire molto francamente, signor Presidente, che comprendo benissimo il motivo per cui lei non ha trovato alcuna documentazione in proposito, in quanto qui ci troviamo di fronte ad un caso storicamente provato alla rovescia. Il Cakrani infatti, assieme al padre, capeggiava un'organizzazione, la «Bali» che, prima dell'8 settembre 1943, firmò un accordo con il generale di corpo d'armata che comandava la truppe italiane in Albania; mentre dopo tale data, questo signore ed il suo gruppo divennero uno dei più accaniti sostenitori della reazione contro i soldati italiani. Vi sono alcuni manifesti in cui si dice chiaramente: «gli italiani ci hanno traditi, è arrivato quindi il momento della vendetta» e che attestano come il Cakrani sia diventato un attivo collaboratore dei tedeschi. So queste cose perchè sono andato a leggermi la storia delle truppe italiane in Albania, nonchè parte della storia albanese.

Pertanto, ci troviamo di fronte a due fatti importanti. Vi fu un primo accordo tra gli albanesi e l'esercito italiano cui parteciparono due grossi personaggi: il generale Azi e il generale di squadra aerea Barbicinti, tuttora vivente. Questa è la prima storia per cui si costituì un comando di truppe italiane in montagna con il generale Azi e si arrivò al primo trattato tra italiani e albanesi; contemporaneamente si costituì il primo battaglione Gramsci, poi trasformatosi in divisione Gramsci, che cominciò ad operare il 14 ottobre, e il nome a questo battaglione fu dato da Mescevo che era stato prigioniero in Italia durante il fascismo.

Inoltre, si dice che il Cakrani abbia messo a disposizione cospicui mezzi e dato asilo a molte persone nella zona nella Malakastra, quando storicamente risulta che tale territorio all'epoca era in mano all'esercito partigiano. Quindi, siamo di fronte ad una vera e propria falsità storica.

Quanto poi alla fuga del Cakrani dall'Albania, essa fu originata dal fatto che il Governo albanese di allora lo aveva condannato come criminale di guerra, tanto è vero che vi è una nota del 1948 con cui il suddetto Governo chiedeva al Governo italiano la restituzione di questo criminale.

Pertanto, sono veramente meravigliato di come abbia proceduto il Governo italiano, che ha agito senza un minimo di seria documentazione; tra l'altro, essendo ancora viventi alcuni dei protagonisti dei fatti dell'epoca, sarebbe stato estremamente semplice verificare i fatti.

Oltre a ciò, faccio presente che proprio in questi giorni il Governo albanese ha deciso di decorare un gruppo di italiani che hanno combattuto in Albania e sono proprio gli italiani che hanno combattuto in Albania a giudicare il Cakrani un criminale di guerra.

GIUST. Signor Presidente, la questione sollevata dal senatore Boldrini è evidentemente di grande rilevanza. Ci troviamo in presenza di un capovolgimento nella valutazione morale del soggetto segnalatoci quale destinatario di una pensione a carico dello Stato italiano per aver

collaborato così attivamente con le nostre Forze armate; e che, viceversa, stando alle dichiarazioni del senatore Boldrini, potrebbe rivelarsi un qualcosa di ben diverso.

Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte dal senatore Boldrini, chiederei, signor Presidente, che prima di proseguire nell'esame del disegno di legge in esame, da parte dello Stato maggiore e del suo ufficio storico venga documentata esattamente la storia degli avvenimenti che hanno dato origine al provvedimento proposto all'approvazione della Commissione.

PINTO Biagio. Vorrei osservare che la legge del 1964, modificata nel 1976, a cui si fa riferimento nella relazione che accompagna il disegno di legge, non prevedeva tutti gli elementi indicati nel testo e che, quindi, non furono calcolati all'epoca.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Nella relazione si fa cenno ad una legge generale preesistente a cui si potrebbe agganciare il caso del profugo albanese per continuità legislativa, qualora il disegno di legge fosse approvato. Per la verità, non vi è nessun precedente legislativo a cui fare riferimento, tranne la presentazione del disegno di legge n. 2061 nella precedente VIII legislatura, che però non è mai stato discusso.

Comunque, vorrei sentire il parere del sottosegretario sulla richiesta del senator Giust, a seguito di quanto dichiarato dal senatore Boldrini, che ha portato luce sull'argomento, richiesta sulla quale ritengo che la Commissione sia unanimemente d'accordo.

SIGNORI, sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo prende atto della richiesta.

PRESIDENTE. A questo punto, se non si fanno osservazioni, in attesa di acquisire i necessari dati conoscitivi affinchè la Commissione sia messa in grado di valutare la realtà dei fatti, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI